

I PRONTUARI GIURIDICI
serie diretta da Andrea Sirotti Gudenzi



ANDREA SIROTTI GAUDENZI
GLAUCO RIEM

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Come depositare gli atti

Con il contributo di Laura Beriotto

Presentazione di Floretta Rolleri


MAGGIOLI
EDITORE

Responsabile e coordinatore editoriale
Antonio Revelino

© Copyright 2014 by Maggioli S.p.A.
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2008

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595
www.maggioli.it/servizioclienti
e-mail: clienti.editore@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione
e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Gli Autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o
inesattezze relative alla elaborazione dei testi normativi e per l'eventuale
modifica e/o variazione della modulistica allegata.

Gli Autori pur garantendo la massima affidabilità dell'opera,
non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute.
L'editore non risponde di eventuali danni causati
da involontari refusi o errori di stampa.

Finito di stampare nel mese di 2014
nello stabilimento Maggioli S.p.A.
Santarcangelo di Romagna

Indice

<i>Presentazione</i> , di Floretta Rolleri.....	Pag.	5
<i>Premessa</i>	»	9
Capitolo I		
La giustizia telematica , di <i>Glauco Riem</i>	»	11
1. Premessa.....		
2. Dalla cibernetica e giuscibernetica all'informatica giuridica.....		
3. L'approccio alla giustizia ed al processo telematico		
Capitolo II		
Introduzione al processo civile telematico , di <i>Glauco Riem</i>		
1. L'obbligatorietà del deposito telematico.....		
1.1. Premesse.....		
1.2. La filosofia del nuovo «formalismo giuridico».....		
1.3. Statistica e processo telematico.....		
1.4. Cos'è il processo civile telematico secondo il C.N.F.		
1.5. L'autenticazione, identità digitale e l'uso della PEC e l'evoluzione della normativa.....		
1.6. Breve nota sull'applicazione della telematica al processo tra persistenza e cambiamento.....		
2. L'obbligatorietà del deposito telematico.....		
2.1. Premesse.....		
2.2. Il decreto ingiuntivo telematico: prassi operative.....		
2.3. L'art. 16 bis, commi 5, 6 e 7, e l'accertamento tecnico sulla funzionalità del sistema		
2.4. Art. 16- <i>bis</i> e procedure concorsuali.....		
Capitolo III		
Il deposito telematico degli atti e dei documenti , di <i>Glauco Riem</i>		
1. Il deposito telematico		
2. Le ricevute telematiche dell'Ufficio Giudiziario successive al deposito		

3. Il deposito della procura alle liti	Pag.	5
4. La domiciliazione nel processo telematico	»	9

Capitolo IV

Processo civile telematico e revisione della “geografia giudiziaria, di <i>Glauco Riem</i>	»	11
--	---	----

1. Il processo civile telematico dopo l’attuazione del d.lgs. n. 155/2012 sulla revisione della c.d. “*geografica giudiziale*” in Italia
2. Alcune note sugli strumenti informatici e sulle dotazioni necessarie alla gestione del P.C.T.

Capitolo V

Il processo penale telematico: alcune note, di *Glauco Riem*

1. La «digitalizzazione» del processo penale.....
 - 1.1. Cenni introduttivi
 - 1.2. Le aree di “esigua” operatività
2. I servizi disponibili
- 2.1. Il «servizio Procura»
- 2.2. Il servizio relativo alle indagini preliminari.....
- 2.3. Il servizio di trascrizione dei verbali

Capitolo VI

Il documento informatico e il processo civile telematico, di *Andrea Sirotti Gaudenzi*

1. Il documento informatico: le disposizioni nazionali.....
 - 1.1. Premesse
 - 1.2. Il documento informatico e le firme elettroniche nella direttiva 1999/93/CE
 - 1.3. Storia di un esperimento giuridico italiano
 - 1.4. Documento informatico e firme elettroniche: l’attuale classificazione operata dal codice
2. L’efficacia probatoria dei documenti informatici.....
 - 2.1. Premesse.....
 - 2.3. L’efficacia probatoria dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.....
 - 2.4. L’efficacia probatoria dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica “debole”

2.5. L'efficacia probatoria dei documenti informatici non sottoscritti.....	Pag.	5
2.6. Continua. Il problema dei messaggi di posta elettronica non certificata.....	»	9
	»	11

Capitolo VII

La posta elettronica nel processo civile, di *Andrea Sirotti Gaudenzi*

1. Introduzione.....	
1.1. Le riforme del 2011	
1.2. La posta elettronica certificata.....	
1.3. L'obbligo per i professionisti iscritti ad un Ordine	
1.4. Le regole tecniche	
2. L'elezione del «domicilio informatico» nel processo civile	
2.1. L'indicazione della posta elettronica certificata negli atti del processo civile.....	
2.2. Il recente passato. Il processo «commerciale»: un esempio di “caos” organizzativo.....	
2.3. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata negli atti processuali.....	
2.4. L'indicazione della posta elettronica certificata nel ricorso in Cassazione: due recenti casi analizzati dalla Suprema Corte	
3. Il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori tramite modalità informatica: l'uso della posta elettronica certificata.....	
3.1. Premesse.....	
3.2. Le regole tecniche dettate dal d.m. 44/2011: profili operativi	
3.3. Le comunicazioni per via telematica.....	
4. Le notifiche in proprio degli avvocati tramite p.e.c.	
4.1. Premesse.....	
4.2. Aspetti operativi	

Capitolo VIII

La consapevolezza del cambiamento, di *Laura Beriotto*

1. La consapevolezza del cambiamento: l'impatto dell'essere digitale
2. Considerazioni sulla capacità di innovare: alcune note nella discussione con un avvocato
3. La spirale evolutiva come strumento di gestione del cambiamento

Capitolo IX	Pag.	5
Guida all'uso di consolle light , di (lo inseriamo in prima bozza)		
1.	»	9
Appendice normativa		
Decreto 21 febbraio 2011, n. 44 - Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.....	»	11
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale		
 Documentazione		
1. Formato busta telematica		
2. Vademecum Avvocati e PCT di Milano.....		
3. Glossario (aggiunge in prima bozza).....		

PRESENTAZIONE

Il volume reca notazioni pratiche, riflessioni e materiali illustrativi, come si conviene ad un *manuale breve* che deve recare le *prime cure* e che deve fornire semplici certezze all'operatore tenuto ad effettuare il deposito telematico di atti e documenti verso *dominio* Giustizia. Come noto, entra in vigore il 30 giugno 2014 l'obbligatorietà relativa al deposito telematico di atti e documenti verso il *dominio Giustizia* così come prevista dall'art. 16 *bis* della legge di stabilità 2013.

Quello della Giustizia telematica non è un tema nuovo e congiuntamente ai due autori molte discussioni sono state, nel tempo, affrontate sulle questioni giuridiche, regolamentari e naturalmente sulle problematiche e più spesso anche sulle ragionevoli soluzioni che la Giustizia telematica postulava.

Il d.P.R. 123/2001 è alle spalle e ci si confronta con il nuovo regolamento recato dal decreto n. 44/2011, sicuramente più complesso ed esaustivo rispetto alla regolamentazione precedentemente date alle quali abbiamo anche avuto modo, nel tempo, di *prestare* alcune *visioni*.

Gli autori Andrea Sirotti Gaudenzi e Glauco Riem non sono nuovi all'argomento essendo stati precursori ed essendo attenti analisti del Fenomeno dell'uso dell'info-telematica nella Giustizia già dagli anni Ottanta/Novanta, e – come ha affermato Renato Borruso, Padre dell'informatica giuridica italiana – facevano parte di “*quello sparuto gruppetto di giuristi che, opponendosi coraggiosamente al misoneismo tradizionalmente dominante nella classe forense, additavano nell'informatica lo strumento nuovo per tentare di risanare i mali della Giustizia: una medicina non solo nuova, ma radicale per fronteggiare una patologia sempre più diffusa e devastante*”.

Unitamente a Glauco Riem, ho personalmente preso parte a progetti sicuramente innovativi come quello legato all'istituzione del primo *Laboratorio informatico italiano sul processo telematico*, avviato nel marzo del 2009. L'iniziativa era nata su ideazione e progettazione di Riem congiuntamente all'Ordine degli Avvocati ed alla Camera di Commercio e promosso dalla Procura, dal Tribunale di Pordenone e da Infocamere. In quell'occasione, ho ritenuto di recare il mio contributo all'avvio dei lavori anche con l'intento di replicare poi l'idea, come *best practice*, a Napoli assieme alla Fondazione di

Castel Capuano, all'Avvocatura di Napoli ed all'Unione regionale degli Ordini Forensi campana.

L'attuale stato dell'arte in tema di digitalizzazione della Giustizia evidenzia sempre di più la necessità di una formazione comune di magistrati, avvocati, funzionari ed operatori del settore: stare tutti nella stessa aula o laboratorio che sia si è dimostrato strategico. A qual riguardo penso che anche per gli esami per l'iscrizione all'albo professionale debba esser prevista la materia dell'*Informatica giuridica* (come già avviene nel concorso per la magistratura). Così il processo telematico sarà *l'importantissimo volano* auspicato dal ministro Orlando per un servizio giustizia tempestivo ed efficiente che "*sappia essere spazio di tutela e promozione dei diritti*" dei cittadini e delle imprese. L'impatto dell'obbligatorietà del deposito telematico di atti e documenti sarà sicuramente notevole, ma non dirompente come qualcuno si immagina, esso costituirà una sorta di *passaggio a Nord Ovest* del Sistema Giustizia, ma magistratura, avvocatura e gli addetti degli Uffici giudiziari hanno quella preparazione e determinazione che reca, con certezza, meritati successi.

Roma, maggio 2014

Floretta Rolleri (*)

(*) Dal 1969 in magistratura, dal 1989 magistrato di Cassazione, dal 1985-93 con incarichi presso il CED (Centro Elettronico di Documentazione) della Cassazione. Dal 1993 Responsabile per i Servizi Informatizzati e dal 2001 Direttore generale della DGSIA (Direzione generale per i Sistemi Informativi Automatizzati) del Ministero della giustizia. Dal 2005 Vice Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia. Docente di informatica e diritto presso diverse università italiane. Membro dei gruppi di informatica giuridica del Consiglio e dell'Unione Europea. Responsabile di numerosi progetti europei di informatica per la giustizia. Dal 2004 Responsabile della misura "Potenziamento tecnologico del sistema informativo per la giustizia" nell'ambito del PON (Programma Operativo Nazionale) "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia".

PREMESSA

Sono passati gli anni, tredici per l'esattezza, dalla pubblicazione nel d.P.R. n. 123 avvenuta il 13 febbraio 2001 del *Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti*.

La difficoltà più grande era, come lo è ora, l'esigenza di una costante alfabetizzazione informatica degli operatori tutti che devono dare applicazione e seguito ad una filosofia operativa del processo telematico da una parte ed alle *improrogabili scadenze* entro le quali detti operatori hanno l'*obbligo* di adeguarsi.

L'ultimo obbligo *tassativo* è stato fissato al 30 giugno 2014 e riguarda il deposito telematico così come introdotto dalla legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) che aggiunge l'art. 16-*bis* al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

I siti dei Tribunali italiani indicano e dichiarano allora i diversi stati di avanzamento del processo telematico appresso ai quali - stando alla confessione dei Colleghi, molti arrancano facendosi "aiutare" da *software house*, da operatori professionali, da segretarie esperte di informatica, dagli editori specializzati che hanno sviluppato preziose *suite* di gestione del processo telematico che si riconnettono alla più completa gestione informatica dello studio legale e professionale.

Chiaramente, non tutti i *duecentoquarantottomilaquaranta* avvocati italiani sono patiti dell'info-telematica: abbiamo conosciuto personalmente un Collega che ancora redige gli atti scrivendo su una vecchia *Olivetti Lettera 88*, ed usa ancora la carta copiativa. Non gli abbiamo chiesto, vista l'età e la strumentazione di cui era dotato in studio, cosa pensava del processo civile telematico, ma abbiamo immaginato quali difficoltà pratiche dovrà affrontare Lui, fine giurista, intellettualmente agguerrito e mordace dopo l'applicazione tassativa dell'obbligo al deposito informatico degli atti.

In punto allora si sta sviluppando un *mercato parallelo* di *assistant*, a volte un po' *smanettoni*, che propongono percorsi formativi abbreviati di gestione del P.C.T., soluzioni informatiche, continuità operative, gestione *sostitutiva* sicura nella dematerializzazione documentale dei fascicoli, anche *ibridi*,

(cioè in parte in *originale analogico* ed in parte in *originale elettronico*) e molto altro ancora.

Informatizzare è necessario, anzi è *obbligo* e noi stessi, da sempre convinti assertori del P.C.T., in questo clima di diffusa certezza, siamo assaliti da alcuni dubbi che riguardano una visione complessiva del Sistema Giustizia e del Sistema Avvocatura che non ha solo un taglio informatico, perchè, come abbiamo imparato, nel tempo e con l'esperienza, nessuna rivoluzione può essere *metabolizzata* più in fretta di quanto sia ragionevole immaginare e ciò al di là di una scadenza legislativa *tassativamente* data e chiaramente al di là della capillare diffusione di quella banda larga di cui da anni si sente dire in Italia e che, nella *classifica* tra i paesi nel mondo, è ancora *ferma* al *trentottesimo* posto e – tra i paesi a più alta penetrazione di connessioni in fibra – è al 2,7 per cento sul totale delle connessioni effettuate dagli utenti.

L'idea, sempre più insistente, che si fa strada sarebbe allora quella di una completa rifondazione delle regole che disciplinano i processi ove il sistema informatico ed il suo utilizzo non riproduca semplicemente i formalismi delle diverse procedure codicisticamente previste, ma sia un vero e proprio modo di ripensare la Giustizia e l'attività giudiziaria, una rifondazione completa ove il Tribunale o la Corte di Appello o la Cancelleria non siano più dei luoghi ove recarsi, ma tutta l'attività si svolga a distanza ed in "*stanze virtuali*" ed ove la voce *vacazione* sia cancellata dalle *voci* in parcella e possa essere considerata un *residuo storico*.

Ma questa è (anzi sarà) un'altra storia.

Ed allora il deposito obbligatorio postula, come si legge in una *Newsletter* del CNF, che "*dal 30 giugno 2014, in tutti i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, di competenza del Tribunale, il deposito di atti processuali e documenti dei difensori delle parti sarà effettuato esclusivamente in modo telematico. Ed ancora che "anche se, come tutte le novità, il Processo Civile Telematico appare difficile da recepire, ciò non deve creare allarmi o paure ingiustificate. Anzi! Attraverso il PCT dovremo fare le stesse cose ma per via telematica: dall'iscrizione a ruolo della causa, al deposito di memorie e documenti durante il processo, insomma ogni attività che oggi facciamo manualmente recandoci presso gli uffici giudiziari. Il deposito di atti in via telematica attraverso il PCT, richiede operazioni semplici e pochi passaggi anche se rivoluzionano il vecchio modo di lavorare"* (1).

Non troppo tempo fa, ad un convegno sottolineavamo, ad un relatore ministeriale – che in dodici *slide* evidenziava la semplicità della gestione telematica del processo telematico – che la percentuale dei Colleghi muniti di P.E.C e dispositivi di autenticazione informatica era meno del quaranta per

(1) http://newsletter.cassaforense.it/index.php?option=com_content&view=article&id=474:il-processo-civile-telematico-diventa-obbligatorio&catid=78:interventi&Itemid=476

cento e in quel quaranta per cento vi era anche chi faceva la *minuta* della mail alla segretaria che poi la spediva, unitamente a documenti sottoscritti digitalmente, e ciò utilizzando come *prassi consolidata* il dispositivo di firma digitale del *dominus* e quindi con quei codici personalissimi che dovrebbero essere conservati dal professionista che ne è esclusivo titolare, nella più completa segretezza, perchè equivalgono alla *vera ed impegnativa* firma dei rapporti giuridici ed esprime efficacemente la necessaria manifestazione di volontà.

Detta *prassi amicale*, sviluppatasi nella *fiduciosa fiducia* nei confronti dei collaboratori, snatura così quel rapporto di obbligatoria segretezza voluta da tutte le regole che postulano e fermamente impongono la sicurezza operativa e l'individuazione indefettibile ed univoca di chi appone materialmente la propria sottoscrizione ad un atto destinato ad esplicare i propri effetti nel mondo del diritto e ad aprire completi varchi nella riservatezza delle informazioni professionali che il loro uso consente. Ciò con effetti di seria rilevanza penale e che *consegnano* di fatto il *dominus* nelle mani ed anche, e più spesso, agli umori di terzi in quei rapporti umani e di lavoro che da sempre sono soggetti a *deambulatorie* modificazioni.

L'informatica, nella gestione di qualsiasi attività umana è, come sempre, un fatto culturale, un processo virtuoso per cui è e sarà anche legge ed "obbligo": resta comunque quella discrasia (*digital divide*) di carattere pratico ed attiene all'alfabetizzazione informatica del *cittadino* (anche avvocato) sulla quale a nostro avviso, anche in linea con gli obiettivi dell'Agenzia per l'Italia digitale, si dovrà molto investire in termini di impegno e soprattutto, *spending review* permettendo, di economie: l'Italia diverrà digitale solo se – banda larga permettendo – anche il cittadino (e l'avvocato) lo sia.

Riteniamo inoltre che sviluppare una seria *competenza informatica* sia un fenomeno epocale della stessa portata di quello che, nel dopo guerra, fu l'alfabetizzazione di massa della popolazione a cui si cercò di porre rimedio con l'istituzione di una *scuola dell'obbligo pubblica e gratuita*, così come anche garantita dall'art. 34 della Costituzione italiana del 1948. In punto ci preme infatti ricordare che, secondo l'ultimo *Rapporto Eurostat*, il *trentanove per cento* della popolazione tra i 16 ed i 74 anni non si è mai collegata ad Internet, anche se i servizi di base, interamente disponibili *online*, delle Pubbliche Amministrazioni italiane, raggiungono la percentuale del 100% saldamente davanti alla Germania (90,9), Francia (83,3) e Unione Europea a 27 (80,9) ⁽²⁾.

A proposito ed in merito alla cultura informatica nel Sistema Giustizia, a Pordenone, su iniziativa dell'*Associazione Culturale per lo studio del diritto*

⁽²⁾ Si consultino i dati pubblicati all'indirizzo http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-14122011-BP/EN/4-14122011-BP-EN.PDF

e dell'informatica congiuntamente all'Ordine degli Avvocati, è stato inaugurato, nel marzo del 2009 il primo *Laboratorio Informatico italiano del processo civile telematico* e ciò con la collaborazione degli Uffici Giudiziari, del Ministero della Giustizia, del Tribunale e della Procura della Repubblica di Pordenone, della Camera di Commercio di Pordenone e della Regione Friuli Venezia Giulia. L'intento dell'iniziativa è riassunto in un protocollo di intesa nel quale si legge che:

«le parti intendono avviare congiuntamente un'attività di laboratorio dedicato ad affrontare e risolvere le diverse problematiche legate all'uso degli strumenti informatici e delle nuove tecnologie nella professione forense coinvolgendo in detta attività anche gli Uffici Giudiziari di Pordenone e segnatamente i magistrati ed i cancellieri della sede di Pordenone ed altre categorie professionali che si debbano interfacciare con gli uffici e/o fra di loro mediante l'uso di strumenti info-telematici secondo le modalità indicate nel d.lgs n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), nel d.P.R. n. 123/01 (Regolamento recante la disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, amministrativo e contabile), nel d.P.R. n. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata) e nelle altre e successive norme in materia così come anche successivamente modificate».

Listituzione di detto Laboratorio, inaugurato dalla dottoressa Floretta Rolleri, già dirigente del DIGISIA, membro del CNIPA e successivamente direttore generale della Fondazione di Castel Capuano in Napoli, è stato riproposta nell'aprile del 2012 – come *best practice* dalla Fondazione di Castel Capuano, dall'Avvocatura di Napoli e dall'Unione regionale degli Ordini Forensi campana – alla Regione Campania. Tale iniziativa attende un finanziamento per poter decollare; mai denari potrebbero essere meglio spesi: infatti il Sistema Giustizia, per il quale sono in corso i nuovi scenari che prevedono l'utilizzo dei sistemi digitali, porterà in dote all'Italia una Giustizia più rapida, in linea con il '*giusto processo*', vicina al cittadino ed all'impresa che hanno bisogno di sapere, non dopo molti anni, dei torti e delle ragioni: tale maggiore 'puntualità' potrà allora costituire anche un incredibile ed indiretto volano dell'economia.

Successivamente e più recentemente sono decollate decine di virtuose iniziative analoghe anche con il coordinamento del Consiglio Nazionale Forense che, con l'avvicinarsi della scadenza posta dalla norma sul deposito obbligatorio degli atti e documenti del 30 giugno 2014, hanno visto un'accelerazione della formazione in merito all'uso degli strumenti informatici in quella che viene chiamata Giustizia Digitale. L'esperienza diretta, maturata nel campo della su indicata formazione, ci permette di affermare che né l'Avvocatura, né la Magistratura, né tutti gli altri operatori che ruotano intorno al Sistema Giustizia Digitale, sembrano psicologicamente pronti per affrontare una rivoluzione epocale che intende eliminare sempre più in modo quasi definitivo ogni supporto cartaceo nella gestione dell'apparato giurisdizionale.

Molto è ancora da fare ad iniziare dal rafforzamento delle strutture che si occupano di formazione ed assistenza nella gestione e nell'uso degli strumenti informatici necessari alla completa operatività della telematica nella Giustizia che ha comunque e sempre bisogno di un sostegno economico continuo; in proposito le Regioni potrebbero seguire l'esempio del protocollo di intesa in materia di *innovazione digitale* e di potenziamento del servizio Giustizia, predisposto, su indicazione di Floretta Rolleri, di Luigi Delpino, e di Glauco Riem, che è poi stato siglato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed dal Ministero della Giustizia il 9 luglio 2009, ove appunto all'art. 9 si afferma che:

«La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con gli Ordini professionali si adopererà per l'adozione di appositi interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento qualificato dell'Avvocatura, idonei a fronteggiare richieste specialistiche secondo le esigenze del territorio, assumendosene i relativi costi» .

Detti interventi istituzionali sono sempre più auspicabili, perchè implicano risparmi organizzativi e di gestione documentale anche *sostitutiva* che possono portare a riduzioni di spese annuali che vanno dal quaranta a sessanta per cento delle risorse attualmente impiegate. Al di là comunque delle economie riteniamo poi che debba essere seriamente valutato l'*impatto nell'organizzazione* dell'Avvocatura e del singolo studio professionale, ma anche all'interno dell'amministrazione della Giustizia e del personale che ivi opera. Ma, come affermava Giuseppe Chiovenda, ancora nel 1926, ogni riforma o mutazione di regole consolidate nel tempo incontrano difficoltà applicative *«se – comunque – una riforma è veramente buona essa trova in se stessa la forza necessaria per vincere ogni resistenza»*.

Glauco Riem

Andrea Sirotti Gaudenzi

info@studiolegaleriem.it

andrea.sirottigaudenzi@studiosirottigaudenzi.it



Ius scriptum è maledizione, ma una volta che sia affermato, ineluttabile.
Elémire Zolla



CAPITOLO I
LA GIUSTIZIA TELEMATICA
(*Glauco Riem*)

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Dalla cibernetica e giuscibernetica all'informatica giuridica. - 3. L'approccio alla giustizia ed al processo telematico.

1. Premessa

L'ipotesi più spinta è quella secondo la quale chi chiede Giustizia non stia più di fronte ad un *Praetor* al quale esporre la propria vicenda, ma ad un elaboratore dotato di un *programma* che utilizza algoritmi *cellulari* "in grado di *ragionare* direttamente in linguaggio naturale", basati su architetture logiche parallele, dotati altresì di sistemi di coscienza denominati "insight" di tipo MIMD (*Multiple Instruction stream Multiple Data stream*) che permettono di utilizzare quelle «conoscenze ulteriori, che restano implicite nella comunicazione umana o fanno parte della comune esperienza».

In questa immaginifica descrizione abbiamo utilizzato alcune riflessioni espresse da GIOVANNI SARTOR e tratte dal suo puntualissimo lavoro pubblicato ne *Le applicazioni giuridiche dell'intelligenza artificiale*, Giuffrè, 1990.

Sempre immaginando, si potrebbe allora definire *gli algoritmi cellulari come algoritmi "semplici" racchiusi in un "contenitore algoritmico" (algoritmo generale) con funzionalità insight, cioè dotato di un sistema di intuitività ed inferenza, informato al Principio della Equivalenza Logico-Computazionale, e tale da avere una conoscenza diretta, immediata e progressiva di una verità e delle sue "mutazioni temporali". Tale sistema, in grado di replicare la coscienza e l'esperienza umana, dovrebbe attivare – una volta creato – un percorso conoscitivo autonomo che "per decidere" si serve di informazioni tratte da una base di conoscenza diffusa, cioè multi ed interdisciplinare, costantemente ed autonomamente aggiornata ed implementata: ciò al fine di ridurre gli errori umani che sono spesso imputabili ad una carenza od imprecisione delle informazioni necessarie.*

L'ipotesi di fantasia sopra descritta è chiaramente la speranza di un punto di arrivo: la creazione di una macchina dotata di autocoscienza e di autoreferenza: ipotesi accarezzata da alcuni ed aborrita dai più, non tanto – riteniamo – come idea in sé, ma forse per l'irrazionale timore che, una volta realizzata, essa "sfugga" al controllo dell'uomo e si moltiplichi, come una sorta di Golem cui – come nella celebre leggenda medievale – non si riesca a cancellare dalla fronte la prima lettera del parola *Ameth* (*Verità*).

È da notare che tale preoccupazione non sembra aver afflitto, a suo tempo, il Creatore che, come è noto, decise di procedere comunque nella Sua Opera (Gen. 2,7).

L'obiettivo di creare una *macchina pensante*, dotata di coscienza propria, che, una volta costruita, possa autonomamente replicarsi resta, indubbiamente – al di là dell'etica, della morale e delle fedi religiose – tra gli scopi primari nell'ambito di quella ricerca scientifica che opera in un stretto e costante intreccio di discipline come la neurobiologia, la logica, la Computer Scienze, la cibernetica, la bionica, la robotica, le scienze sociali.

Tale obiettivo orienta sempre più l'immaginario e le ricerche degli scienziati che ritengono sia opportuno creare questa "diavoleria" ed è entrata nell'immaginario collettivo anche attraverso l'attenzione che gli autori, sceneggiatori e produttori cinematografici, dedicano al filone fantascientifico.

Come afferma allora N. WEINER in *God & Golem Inc.* (The M.I.T. Press, 1964) «Stabilire categoricamente che i processi di riproduzione nella macchina e nell'essere vivente non hanno niente in comune, non va. (...) E in verità l'idea che la supposta creazione dell'uomo e degli animali, da parte di Dio, il riprodursi degli esseri viventi secondo la loro specie, e la possibilità di riprodursi delle macchine siano tutti parte dello stesso ordine di fenomeni è emotivamente sgradevole, proprio come erano sgradevoli le ricerche di Darwin sull'evoluzione e sulle origini dell'uomo. Se è un'offesa al nostro orgoglio l'essere paragonati a una scimmia, con la nostra tesi siamo andati ben più lontano; e l'essere paragonati a una macchina è un'offesa ben maggiore».

«Ad ogni novità nella sua propria epoca viene attribuito un po' della riprovazione che nei secoli passati veniva attribuita al peccato di stregoneria» Ed ancora tale «peccato di stregoneria, si accompagna oggi in molte menti alle speculazioni della moderna cibernetica».

«Tanto per dire, se anche solo duecento anni fa uno studioso avesse preteso di fare macchine che potevano imparare un gioco o a riprodursi, gli si sarebbe fatto vestire il sambenito, l'abito indossato dalle vittime dell'inquisizione (...). Finché comunque gli automi possono essere fabbricati, sia proprio materialmente che puramente in via di principio, lo studio della loro fabbricazione e la loro teoria è una legittima fase della curiosità umana, e si vanifica l'intelligenza umana quando si pongono dei limiti alla sua curiosità».

Un passo in avanti allora verso la realizzazione di tale macchina, riteniamo, potrebbe essere reso possibile grazie al recente lavoro svolto da STEPHEN WOLFRAM intorno alla dimostrazione del Principio di Equivalenza Computazionale: «esiste una equivalenza fondamentale fra molti tipi diversi di processi, se sono visti in termini computazionali. Nessun sistema può realizzare calcoli espliciti più sofisticati di quelli effettuati dagli *automi cellulari*. Esistono automi cellulari universali per i quali si possono scegliere condizioni iniziali tali che partendo da esse, eseguano calcoli di ogni possibile complessità».

Dalla più estrema elementarità alla più aggrovigliata complessità quindi secondo una progressione che, pur essendo al di fuori dell'umana intuibilità e della sua capacità di proiezione, si sviluppa secondo una logica e secondo schemi "predefiniti" la cui architettura complessiva ancora ci sfugge, analogamente, riteniamo, a quanto è accaduto in biologia agli organismi cellulari (prima uni e poi pluricellulari) quando, in quello stadio dell'evoluzione biologica, iniziarono – sorta di primordiale *società vivente* – ad organizzarsi e "cooperare" tra loro secondo una "certa specializzazione al fine di svolgere determinate funzioni o ad espletare precisi ruoli" in quella fase propedeutica alla creazione di tessuti che si sarebbero poi strutturati secondo un disegno (algoritmo generale) funzionalmente preordinato dalla necessità continua, contingente e non "intuibile" a breve, di realizzare archetipi; e ciò – come poi si formalizzerà compiutamente nel periodo cambriano – per soddisfare il nascente bisogno di "creare organi, apparati e sistemi capaci di esplicare funzioni complesse come la digestione, l'escrezione o la riproduzione" onde dare luogo ad una grande varietà di creature marine complesse e completamente sviluppate (le definizioni virgolettate da "Anatomia," Microsoft® Encarta® Enciclopedia Online 2004, <http://it.encyclopedia.msn.com>© 1997-2004 Microsoft Corporation.)

Dalle premesse su esposte un'ipotesi logica allora potrebbe riguardare anche la probabilità, oggi inimmaginabile dall'uomo, che, nell'evoluzione della "specie", possa essere stato "programmato" un

mutamento che *traghetti* l'umanità, formalizzata oggi in una cosciente ed autonoma "unità carbonio", che conosciamo: l'uomo sapiens appunto; ad una sempre cosciente e autonoma "unità silicio": la *macchina pensante* in cui il *software* sia costituito proprio dalle capacità sviluppate dal cervello umano come ha ipotizzato l'astronomo ROBERT JASTROW nel suo racconto *Il telaio incantato* (1982, Mondadori), ove tale approccio è funzionale alla soluzione di alcune delle problematiche legate alla sopravvivenza dell'uomo nello spazio ed all'esplorazione spaziale. Detta ipotesi è realisticamente considerata anche da ROBERTO MARCHESINI nella sua opera intitolata *Post-Human, verso nuovi modelli di esistenza* (Bollati Boringhieri, 2002, p. 497) «è proprio la tecnoscienza a introdurre la contaminazione dell'individuo con il mondo dei morti – si pensi alle sempre più diffuse pratiche di trapianti – o con il substrato abiotico, attraverso l'incorporazione di protesi e innesti che in qualche modo emendano o surrogano una funzionalità organica perduta o deficitaria. Questa consuetudine con lo xenobiotico modifica profondamente l'immaginario dell'uomo (...) e inizia a farsi strada l'idea che il corpo non sia affatto coesistivo all'individuo, ma sia in realtà un insieme di periferiche sostituibili con altre della stessa natura organica oppure attraverso la surrogazione protesica».

Tale "passaggio" verso l'ibridazione cibernetica dell'uomo potrebbe essere così graduale da risultare quasi inavvertibile, e potrebbe essere un percorso voluto o reso necessario all'umanità che parrebbe essere spinta, a questa determinazione, dalla volontà di superare malattie, vecchiezza o la stessa mortalità, ma anche più semplicemente dall'esigenza di utilizzare nuove tecnologie onde, in ipotesi, avviare ad eventi esogeni all'uomo ed alla società e relativi alla modificazione dell'ambiente in cui vive o alla soluzione di contingenti problemi di altra e diversa natura, o ancora, come descrive D. RITCHIE in *The Binary Brain* (Little, Brown and Company, Boston, Toronto, 1984), per soddisfare la ricerca scientifica tesa alla realizzazione dell'"elaboratore organico di dati" o *biochip-machine*.

Quanto, in via ipotetica, è sopra affermato sembrerebbe coincidere con alcune affermazioni a suo tempo espresse nella teoria dell'evoluzione di CHARLES DARWIN anticipatamente delineata – nei suoi elementi essenziali – da LAMARCK e da ERASMUS DARWIN: «qualunque sia la natura del processo di evoluzione, esso comporta sempre una modificazione che non tende ad essere particolarmente favorevole all'individuo interessato o alla sua discendenza» ed ancora «in questa teoria dell'evoluzione, l'apparente finalità del "modello" delle specie che sopravvivono è determinata non da una forza vitale che la spinge costantemente verso livelli superiori, ma da un processo di erosione, per cui sopravvivono soltanto quelle "forme" che sono ragionevolmente in equilibrio con il proprio ambiente. D'altro canto, quelle forme che sono meno in armonia con il loro ambiente sono eliminate nel processo di competizione con le forme più adatte. Il modello di una specie è quindi prodotto da un processo di eliminazione e potrebbe paragonarsi al modello che otteniamo dissolvendo il tessuto di una foglia e conservando soltanto la trama delle sue vene» (N. WEINER, *Introduzione alla cibernetica*, 1966, p. 64 e segg.)

Non sarebbe troppo azzardato allora affermare che, sia per evoluzione che per motivi sociali e/o ambientali e di ricerca, l'uomo, pur conservando il proprio "modello di specie" intesa come patrimonio di coscienza, conoscenza, storia e cultura, potrebbe trasmutare la propria natura orientandosi verso un modello nuovo, ibrido, forse *mostruoso* ed inaccettabile nella visione attuale delle cose, ove primieramente l'"unità carbonio" si interfacci in modo progressivo all'"unità silicio".

Il passo successivo di questa *evoluzione* sarà dettato poi dalle soluzioni delle problematiche che tale ibrido umano e la nuova società intenderà adottare e ciò tenendo imprescindibilmente conto delle problematiche via, via poste dall'ambiente esterno e dalle istanze dell'intelligenza "umana" del tempo. Tutto questo, riteniamo potrà essere, pur continuando, con umiltà, a tenere presente la biblica affermazione secondo la quale «l'uomo con il pensare non può aggiungere un cubito alla sua statura».

Tale processo di evoluzione comunque sempre più postula la sovrapposizione della coscienza esterna dell'uomo rispetto a quella sua propria interna. Ciò porta inesorabilmente l'umanità a soddisfare quella che VITTORIO FROSINI (*Cibernetica, diritto e società*, ed. Comunità, Milano, 1968, p. 122) chiama «falsificazione della coscienza etica» dell'uomo che comporterà, riteniamo, una sempre più forte spinta dinamica verso la «macchino-silicizzazione», sorta di «pietrificazione»

programmata dell'umano resa probabilmente necessaria dalla società, dall'evoluzione e dalla tecnica.

Per il vero tale «macchino-silicizzazione» è già in atto, attesi gli usi di ogni tipo di tecnologia e bio-tecnologia postulati da quella branca della cibernetica denominata bionica. Tutto questo potrebbe *accadere* in una progressione inarrestabile sino a che, com'è nella natura ciclica degli eventi, non si manifesti nuovamente nell'uomo un diverso e meno funzionale ed egoistico rapporto con il sé. Ciò fungerà forse da innesco ad un inverso approccio che spingerà i *neo-uomini* a riappropriarsi della propria umanità e a stare *nuovamente* in un corpo che «coesiste con la propria mente e la sua storia biologica».

In proposito non si può negare infatti che l'attuale tendenza dell'uomo sia proprio quella di esporsi ad una sempre più spinta simbiosi con la "macchina" dalla quale dipende, il più delle volte, la sua stessa vita. Tale processo simbiotico ha già comportato sperimentazioni illustri, come quelle condotte da KEVIN WARWICH per conto della Reading University, che vedono, cooperare l'uomo e la macchina attraverso un microchip "interfacciato" al tessuto nervoso *naturale* dell'avambraccio. Di talché gli impulsi cerebrali dello sperimentatore umano comandano a distanza – attraverso Internet – un braccio meccanico che si muove identicamente e contemporaneamente a quello naturale dello sperimentatore.

Ciò conforta le ipotesi di MARCHESINI il quale afferma che, nella storia evolutiva dell'uomo, l'ibridazione con la tecnologia non sia una novità «sono convinto che l'uomo – scrive MARCHESINI – si è differenziato, e sempre più si differenzia, dalle altre specie proprio perché ha saputo costruire eteroreferenze che lo hanno avvicinato, non allontanato, rispetto al mondo non-umano (...) L'emergenza della cultura è un evento rivoluzionario nel panorama evolutivo – e quindi di fatto divergente rispetto ai percorsi intrapresi dalle altre specie – ma questo non significa che sia un allontanamento dai modelli naturali. La peculiarità dell'uomo sta, viceversa, proprio nel ripiegamento ovvero nella ricongiunzione, attiva e creativa quanto si vuole, ma fortemente indirizzata all'alterità» (*Post-human*, pag. 87).

La commistione e la sommatoria delle tecnologie che distribuiscono l'informazione come segnali di comando, che individuano soluzioni di bio-ingegneria, come le modificazioni di segmenti del genoma umano, o che semplicemente replicano tecnologicamente delle parti degli organismi viventi, ai fini della "riparazione" dell'uomo, postulano la c.d. "artificializzazione" del corpo.

Riteniamo che l'uomo si sia allora orientato indefettibilmente alla sua *artificializzazione*, attraverso una ricerca per così dire "cellulare" – ove cioè l'apporto cognitivo-solutivo di ciascuno si somma a quello di ciascun altro individuo in una condivisione delle idee sorta di "algoritmo sociale" – ove l'orizzonte e lo scopo finale sembra essere sì la conservazione del sé, ma anche e soprattutto dell'intelligenza umana, oltre che della memoria dell'esperienza che – perduta alla morte – potrebbe invece restare indelebilmente e precisamente formalizzata in appositi "banchi elettronici di memoria".

La *neo-società umana* allora potrà decidere di ridistribuire tale intelligenza trasfigurata e *distillata*, ai propri "utenti" sotto forma di "algoritmi di esperienza". Ciò, riteniamo, porterà – ove si avveri – sicuramente ad una profonda modificazione del linguaggio, della comunicazione, ma anche, inevitabilmente, del concetto di storia.

Continuando a svolgere argomentazioni più prossime, come riassume ROBERTO VACCA in *Scienza e Tecnica* (maggio 2004, pag. 6), allora, gli automi cellulari (Cellular Automata), descritti da Wolfram in *A New Kind of Scienze*, sono sistemi che vengono rappresentati graficamente «partendo da un solo quadretto nero su una griglia quadrettata essi si sviluppano nelle righe successive in quadretti bianchi o neri in base a semplici *regole* che definiscono se un quadretto di una linea debba essere bianco o nero in funzione del colore del quadretto sovrastante e dei 2 che ha ai lati, secondo le 8 configurazioni possibili».

«È interessante – continua Vacca – che la regola 110 descritta da Wolfram è universale. Usandola ripetutamente e partendo da sequenze iniziali più complesse si ottiene ogni possibile configurazione». (...) È ancora più interessante che alcune configurazioni rappresentano accuratamente ogni sorta di processi fisici: moto dei corpi, campi elettrici, magnetici e gravitazionali.

«Gli automi cellulari di WOLFRAM rappresentano bene anche fenomeni molto complessi come le volute, apparentemente caotiche, dei moti turbolenti dei fluidi ad alta velocità, processi che non si analizzano agevolmente per mezzo di equazioni matematiche». Ed ancora: «Queste considerazioni giustificerebbero il Principio di Equivalenza Computazionale, che WOLFRAM presenta insieme come una legge della natura o una definizione o un insieme di *fatti* astratti».

«La congettura essenziale è che le configurazioni o immagini prodotte dagli automi cellulari potrebbero rappresentare e, in certo senso, spiegare ogni processo fisico, chimico, biologico».

«Sarebbe una via per spiegare come si generi l'enorme complessità delle forme animali e vegetali (...) Si tratta di una struttura ramificata ed illimitata. Può essere usata per generare frattali e anche per simulare macchine di turing».

Tale sistema riteniamo – come lo stesso WOLFRAM anticipa in *A New Kind of Scienze* (pag. 15) – potrà essere utilizzato anche nella Cibernetica che «In the 1940s it was thought that it might possible to understand biological system on the basis of analogies with electrical machines. But since essentially the only methods of analysis available were ones from traditional mathematics, very little of complex behavior of typical biological systems was successfully captured».

Se l'utilizzo di tali automi cellulari si dimostrerà efficace ed efficiente si potrebbe ipotizzare e ritenere allora che sarà formulabile un *algoritmo in continuum* che descriva compiutamente ed in modo *finito* il comportamento umano in ogni tempo e di fronte a qualsiasi *evento* secondo una sinusoide, posta su assi cartesiane, ove possano essere rappresentate le fasi attive e passive e le criticità: potrebbe, in ipotesi, essere facile allora poter *informare* una macchina a superare la prova di Turing «secondo cui un computer si poteva considerare *intelligente* se riusciva ad ingannare una persona, inducendola a credere che fosse un uomo».

Tale formulazione, a nostro avviso, potrebbe rappresentare il comportamento umano in riferimento alla capacità di intuizione ed astrazione, alla complessità che ricomprende ogni situazione umana, culturale sociale, disciplinare, scientifica (...), alle regole, anche di esperienza, ed allo scorrere dei fatti: in proposito gli automi cellulari sono definiti nel discreto, ma esibiscono dinamiche nel dominio del continuo: «gli automi a 2 colori applicano regole derivate dalla logica a 2 valori – quella aristotelica – che accetta il principio di non contraddizione (*tertium non datur*). Usando più colori bisogna ricorrere a logiche multivalenti. Queste sono già state studiate da anni, ma sono difficili da usare: i risultati vanno computati passo, passo – non riusciamo ad intuirli». Così come l'umanità si rivela passo, passo secondo un sistema che si esprime “cellularmente” di nascita in nascita, di uomo in uomo, creando effetti e modificazioni nella “omeostasi” della società che non sono compiutamente intuibili.

Ciò parrebbe raccordarsi alle teorie espresse da ROLAND OMNÈS e GORGES CHARPAK nel volume *Siate saggi, diventati profeti* (Codice Edizioni, 2004), ove si afferma che «per comprendere la mutazione epocale che stiamo vivendo occorre scoprire l'architettura che la sorregge e le leggi fondamentali che la regolano (...) questo è il compito della scienza, le cui conquiste però non sono mai il risultato ineluttabile e predestinato di un processo lineare, ma solo il punto di arrivo, sempre provvisorio e parziale, di un'attività che, pur essendo rigorosa, deve agire sempre in maniera libera e creativa».

Se è vero che determinati risultati sono comunque ancora al di fuori della portata della nostra intuizione cognitiva gli scienziati potrebbero allora tentare di sviluppare un *programma* che “utilizzi le capacità degli automi cellulari di *rappresentare e spiegare ogni processo* e di conseguenza anche il comportamento umano” secondo una formula che potrebbe essere sommariamente ed ipoteticamente così rappresentata:

$$CU = (A+C) \cdot (I+Co)$$

Ove si affermi che il Comportamento Umano (CU), possa essere il prodotto tra l'Astrazione sommata alla Comprensione (C) e l'Intuizione (I) sommata alla Complessità (Co), che, ultima, tiene conto delle regole, dei fatti e dell'esperienza, in un *continuum* incessante di applicazione e “calcolo” utile per prevedere e decidere.

Al di là di ogni ipotesi avveniristica, in questa sede, ci preme anche delineare brevissimamente alcuni percorsi scientifici e di ricerca che descrivono le logiche del problema.

Ci preme, *in primis* ricordare la disputa fra le due tesi sull'intelligenza artificiale (I.A.) *debole e forte* che vede contrapposti KURT GODEL e DOUGLAS HOFSTADTER.

Tale disputa sembra aver avuto il suo inizio da due diverse *impasse* nel dibattito disciplinare e cioè:

- *nello studio della logica, quando si afferma appunto il Teorema dell'Incompletezza di GODEL;*
- *nella scienza informatica, quando si discute del problema dell'arresto della Macchina di Turing (loop infinito).*

In tale dibattito si inserisce l'autorevole voce di ROGER PENROSE che, spezzando una lancia a favore di GODEL, sostiene la indiscutibile superiorità dell'uomo sulla macchina secondo le fondamentali tesi sull'*intelligenza artificiale debole* tant'è che nel suo epilogo alla ponderosa opera *La mente nuova dell'imperatore (The Emperor's New Mind, 1989, Oxford University Press)*, afferma il fallimento del progetto *Ultronic* tra le beffe e le risa dell'uditorio.

Nel *Teorema dell'incompletezza* GODEL ripercorre le modalità secondo le quali l'uomo conosce i fenomeni e soprattutto come l'uomo sia poi in grado di rappresentare a se stesso la conoscenza.

In realtà, secondo GODEL, tutto ciò che l'uomo riesce a fare è riconoscere ed utilizzare segni (icone?) che corrispondono a contenuti o valori particolari o universali e a confrontarli attraverso un'attività di intuito (*insight*), ai fini di una *decisione* o più semplicemente dell'espressione di affermazioni o negazioni o, anche, dell'adozione di un atteggiamento di *attesa*. Ciò secondo quel principio per il quale nulla può esistere senza una preventiva formalizzazione se, cioè, prima, non sia stato nella mente di colui che dovrà poi appunto *in-formarlo*.

Solo il "pensiero fa l'azione" e quindi solo la manifestazione di una volontà cosciente può formalizzarsi in un comportamento o in un *oggetto*.

Nella *Teoria dell'incompletezza* GODEL dimostra però che non vi è «nessun sistema logico formalizzato che sia completo al punto che ciascuna formula ben formata vera sia anche dimostrabile».

Per *dimostrare* il teorema GODEL si serve del concetto di autoreferenza ove una proposizione, pur essendo vera, risulta non essere dimostrabile contrariamente a quanto vuole la logica che afferma che se un predicato è vero deve essere dimostrabile (completezza della teoria) o anche che se un predicato è dimostrabile allora è anche vero (coerenza della teoria). GODEL costruisce il teorema dell'incompletezza su una "Fbf dimostrabile nell'aritmetica elementare", cioè in un sistema considerato, per sua stessa natura, "potente".

Parrebbe allora che solo la mente dell'uomo abbia la complessa ed irripetibile capacità di individuare *intuitivamente* un comportamento "logico" e/o una scelta *corretta*, attesa la sua capacità di *formalizzare* la conoscenza attraverso una sorta di *sistema algoritmico* "diffuso" nella mente che gli permette di trovare una Fbf che sia *vera* (o quantomeno più prossima al vero) anche se *non dimostrabile* cosa questa che gli attuali elaboratori non sono, per ora, in grado di dedurre sintatticamente.

Come afferma SARTOR in *Le applicazioni giuridiche dell'intelligenza artificiale*, 1990, p. 122, la formalizzazione nella rappresentazione della conoscenza si «attua mediante un'analisi concettuale, che individui l'universo del discorso e specifici i concetti, le relazioni, le strutture rappresentative da utilizzare, e quindi la rappresentazioni della conoscenza rilevante per il compito da svolgere, nello schema concettuali così individuato».

Tale formalizzazione va distinta, continua SARTOR, «dai due concetti connessi di algoritmo e di assiomatizzazione. Un algoritmo è la descrizione del processo per risolvere un problema, descrizione che riduca tale processo ad una procedura effettiva. Il fatto che il problema sia espresso in un linguaggio formale non significa che esista un algoritmo per risolverlo: com'è noto GODEL, dimostrò che nessun insieme finito e non contraddittorio di assiomi consente di derivare tutte le proposizioni vere di una teoria potente almeno quanto l'aritmetica elementare (...). Tuttavia, lo sviluppo di tecniche di formalizzazione si connette storicamente con l'elaborazione di procedure algoritmiche e con la tendenza all'assiomatizzazione».

Un linguaggio formale è allora necessario per "produrre" algoritmi utilizzabili nella soluzione di problemi o classi di problemi specifici.

L'Intelligenza Artificiale *Forte*, che ha in DOUGLAS HOFSTADTER il suo più convinto assertore, afferma, in sintesi, che «nel processo deduttivo vi sia una uguale capacità tra la macchina e l'uomo e che la capacità di intuire e di essere cosciente del sé di quest'ultimo non dimostra per nulla la natura non algoritmica dell'umano pensiero e portato e che l'algoritmo in genere potrebbe essere una sorta "unità di coscienza" primo passo verso una consapevolezza della macchina.

Potrebbe allora trovare soluzione l'ostacolo che non permette la creazione del computer della quinta generazione che sembra si dovrà basare sulle c.d. *architetture parallele* sviluppate, negli anni '70 e che consentono all'elaboratore di operare a diversi livelli di parallelismo:

il primo tipo, detto SIMD (*Single Instruction stream Multiple Data stream*); è costituito da unità di calcolo, ciascuna dotata di una propria memoria, che funzionano ricevendo istruzioni da una singola unità di controllo;

il secondo tipo, detto MIMD (*Multiple Instruction stream Multiple Data stream*); è stato sviluppato a partire dalla seconda metà degli anni '80. È costituito da più unità di calcolo, che funzionano ricevendo istruzioni dalla propria unità di controllo. Ciascuna unità di elaborazione accede a una memoria individuale condivisibile dalle altre unità.

Potrebbe allora ingresso ed attuazione quel "passaggio" epocale che porterà la macchina dall'utilizzo del processo matematico a quello logico realizzando definitivamente quelli che attualmente sembrano solo "tentativi" e cioè: apprendere dall'esperienza, rispondere e fornire risposte in linguaggio naturale, ed altresì "svolgere ragionamenti complessi, anche in contesti caratterizzati dall'incertezza, o dalla carenza di informazioni» (G. SARTOR, *op.cit.*, pag. 125).

Sarà, credo, possibile allora sviluppare quella che STEPHEN WOLFRAM definisce un *nuovo tipo di scienza* che ha strette relazioni con le altre Scienze come la matematica, la fisica, la biologia, le scienze sociali, la computer scienze, la filosofia, l'arte, la tecnologia, l'intelligenza artificiale e la vita artificiale e che si accordi con la teoria della catastrofe, del caos e della complessità e della complessità computazionale, della dinamica – anche generale – dei sistemi, dell'evoluzione ed ancora con la cibernetica, con la geometria frattale, con la nanotecnologia, con lo studio delle dinamiche non lineari, con la meccanica statistica ed infine anche con lo studio delle dinamiche e degli utilizzi degli "smart fluids" o fluidi intelligenti.

Tale programma sarà necessariamente fornito di un sistema esperto e di "basi di conoscenza" "pubbliche e private" – prodotte in secoli di esperienza e "dotate" di quella saggezza dello studioso delle discipline umane e giuridiche. Tale elaboratore, in breve, nel rispetto della *vigente procedura*, del contraddittorio, del diritto alla difesa e del *giusto processo*, pronuncerà la *soluzione* della controversia e ciò, naturalmente, *on-line*.

Fantadiritto?

Attualmente senza dubbio sì, ma la risposta potrebbe essere no di qui a breve. Non possiamo, per altro verso infatti, non ricordare che il 24 marzo 1905, Giulio Verne finì di scrivere *Dalla terra alla luna*, romanzo fantascientifico nel quale l'autore *anticipava* modalità e problematiche risolte ed affrontate dall'uomo nella missione Apollo 8 che, nel dicembre 1968, (cioè circa tre generazioni dopo la pubblicazione del libro) portò un *terrestre* a camminare sul suolo del proprio satellite.

Verne *indovinò* con esattezza la nazione che avrebbe effettuato il primo lancio, il mese in cui esso sarebbe avvenuto, il numero degli uomini che formavano l'equipaggio, il sistema ed il luogo di rientro sulla terra: ammaraggio sull'Oceano Pacifico.

Pur privi di sfera di cristallo nella quale leggere *auspici* ci sentiamo di dire allora, senza timore di essere in futuro smentiti, che – piacendo a chi l'umanità governa – si potrà giungere – in tempi socialmente brevi – a realizzare un Sistema Automatico di Amministrazione della Giustizia (*Automatic System of Justice Administration*) ove attraverso la rappresentazione del proprio *caso*, in opportuni “modelli” (DTD), preventivamente predisposti, ciascuno potrà ottenere una Giustizia veloce, rapida il cui “prodotto” (soluzione/sentenza) sarà anche immediatamente eseguibile attraverso “sistemi info-telematici” che potranno utilizzare, nei confronti della parte soccombenente, *mezzi coercitivi informatici* a fini esecutivi (coattivo prelievo elettronico di somme ovunque esse si trovino depositate) e comminare *pene informatiche* (divieto di operare e/o collegarsi alla rete; pubblicazione della *decisione on-line* e suo invio attraverso poste elettroniche a operatori selezionati che, in ragione dell'attività svolta, la debbano conoscere).

Sarà “giusto” *arrivare* a ciò?

Riteniamo di dover dare a tale interrogativo una risposta affermativa.

Ed allora dovrà essere rivisitata la nozione di giustizia, di processo, di risarcimento, di esecuzione, di pena e necessariamente di tutti i lemmi che ruotano intorno al pianeta dell'amministrazione giudiziaria.

Questo pensiero sarà poi utile per *reformulare* il modo di svolgere un'attività antica quanto il vivere sociale: amministrare le liti fra le parti *sedandone* l'aggressività delle pretese.

Questo sforzo dovrà comunque essere sottoposto alla coscienza degli individui che compongono la società.

Tutti allora si dovranno nuovamente interrogare sui significati di morale, di etica, del *neminem laedere* e ciò, non solo per meglio razionalizzare i sistemi che utilizzano le nuove tecnologie nella gestione della giustizia, ma – come da tempo e da più parti si chiede – per riaffermare semplicemente i principi di civiltà, di pacifica convivenza e di una reciproca indefettibile ed inalienabile tolleranza.

Un *algoritmo di soluzione* della Giustizia, che si esprime e formalizza nel continuo, infatti non potrà mai *funzionare* se i suoi ideatori non siano dotati di tutte quelle esperienze e *qualità* necessarie a fare di un uomo un Uomo.

La soluzione di questo problema postula poi comunque la soluzione di molti altri problemi che gli sono connessi, ad esempio: nel mondo della *giustizia automatizzata* come si procederà alla creazione, razionalizzazione e uniformità delle leggi?

In questa sede e, per ora, ci dobbiamo *accontentare* di fornire all'operatore professionale delucidazioni in merito a quanto di sperimentale ed operativo si è fatto nell'ambito della Giustizia Telematica, soprattutto in Italia, attesa anche la recente pubblicazione del Regolamento tecnico *ex art. 3*, comma 3

del d.P.R. 123/2001 a lungo attesa che è contenuta nella sezione normativa di questo volume.

La Giustizia Telematica, anche quella sperimentale, naturalmente è completamente gestita dall'uomo che, se pur attraverso sistemi complessi, si serve dell'elaboratore e delle reti telematiche per razionalizzare e snellire l'attività giudiziaria che, nella società dell'informatica e dell'informazione, deve dare risposte sempre più adeguate e rapide (vedasi in proposito la dizione dell'art. 17 della direttiva 31/2000 CE ed il d.lgs. 70/2003). Tali sistemi, come vedremo, sono noiosamente e puntigliosamente descritti con termini sempre più tecnici e di difficile comprensione che mettono a dura prova la *nuova mente* che il giurista dovrà acquisire nell'approccio a questo scenario futuribile pregno di fermenti ed istanze che sommano alla conoscenza delle discipline giuridiche imprescindibili abilità nell'uso degli strumenti informatici e delle logiche che li informano.

2. Dalla cibernetica e giuscibernetica all'informatica giuridica.

«E Dio disse: “Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza” ... E Dio fece l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo fece. Maschio e femmina lo fece»
(Gen. I - 26/27)

In una audace sfida con il proprio Creatore l'uomo, attraverso una sorta di *reverse engineering* di se stesso e dei propri comportamenti, ha cercato e cerca la soluzione degli infiniti *mali* che lo affliggono confidando nella conoscenza del sé attraverso la scienza e la tecnica.

Nasce così, tra le diverse scienze, la cibernetica che ha l'intento di creare macchine e modelli che ci allevino della colpa che “il primo uomo trasmise a tutta l'umanità”: la presunzione; intesa questa, non già – secondo l'opinione di parte della teologia – come peccato, ma come attività logica che permette di impadronirsi di *elementi* sconosciuti dal conosciuto.

Fin dalla creazione, allora, della *macchina computazionale moltiplicatrice* (1920) si sono intuite le sue incredibili capacità e ciò, all'inizio, come affermava G.W. Leibniz per “liberare lo studioso dalla schiavitù del calcolo manuale” (1). Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e digitali e la possibilità di trasmissione dei immense moli di informazioni hanno permesso oggi di gestire e controllare ogni ambito dell'attività umana in genere, ma in specie nella società dell'informazione e, inevitabilmente, anche nell'attività di ricerca delle scienze giuridiche e nell'attività della gestione giudiziaria.

(1) G. W. LEIBNIZ, *Nuovi saggi sull'intelletto umano*, Editori Riuniti, Roma, 1982.

Ciò liberando l'operatore dalla schiavitù dell'attività manuale ed inutilmente ripetitiva.

Ci preme subito ricordare come l'informatica sia intimamente connessa alla cibernetica che, come ha teorizzato Norbert Wiener (1894-1964) è la «scienza del controllo e della comunicazione» (2).

Nel vocabolario della lingua italiana la nozione di cibernetica viene definita come un «ramo della scienza pura o applicata, che si prefigge lo studio e la realizzazione di dispositivi e macchine capaci di riprodurre le funzioni del cervello umano per mezzo della trasmissione di segnali, di comandi e di controllo in circuiti elettrici ed elettronici o in sistemi meccanici» (3).

Lo scienziato allora, nella teorizzazione, individuazione e soluzione dei quesiti che la cibernetica postula, si è trovato di fronte ad una mole impressionante di aspetti problematici a cui dover fornire risposte adeguate.

La cibernetica innanzitutto pretendeva la formalizzazione di una teoria dell'informazione (4) che razionalizzasse ed individuasse criteri di analisi della parola e del discorso per poterne permettere la inequivocabile intellegibilità nella trasmissione che doveva avvenire per via elettrica e/o meccanica dei messaggi, ma anche e non secondariamente, della capacità e della velocità del sistema di modulazione e demodulazione del segnale di trasmissione.

«The question we now consider is now one can measure the capacity of such a channel to transmit information».

La questione – scriveva SHANNON – è che dobbiamo subito considerare come si possa misurare la *capacità* di un canale di trasmissione dell'informazione”

Le soluzioni naturalmente passano per formulazioni complesse in cui lo scienziato “analista” risolve via, via i quesiti posti alla sua attenzione indicando inequivocabili ed analitiche procedure di soluzione, insomma: algoritmi logico-matematici in cui, come afferma Renato Borruso, sia descritto quell’insieme, ordinato in sequenza, di tutte le regole precise, inquivoche, analitiche, generali, astratte, formulate “ex ante” (cioè prima che si presentino concrete questioni da risolvere e senza riferimento specifico ad esse), la cui scrupolosa e letterale applicazione, da parte di chiunque, lo pone infallibilmente in grado di conseguire il risultato giusto (o “esatto” o “voluto”, come sia appropriato dire nei singoli casi) (5).

Far fare un “lavoro” a qualcun altro, in questo caso ad una macchina, è sempre stato comunque il più ricorrente dei pensieri dell'uomo un po',

(2) N. WIENER, *Cybernetic Control and Communication in Animal and Machine*, 1948.

(3) DEVOTO-OLI, *Vocabolario della lingua italiana*, Le Monnier, Firenze, pag. 232.

(4) C. E. SHANNON-W. VEAVER, *A Mathematical Theory of Communication*, 1949, University of Illinois- First Paperback Edition, 1963.

(5) R. BORRUSO, *L'informatica per il giurista*, Giuffrè, Milano, 2001, pag. 249.

forse, per cercare di liberarsi da una biblica maledizione, un po' per continuare a *peccare* di orgoglio riaffermando il potere della ragione e della propria intelligenza, ma anche le "ragioni della produzione" secondo quel principio economico che pretende di ottenere "massimo risultato con il minimo sforzo".

Ciò, naturalmente, continua a scatenare tempestosi dibattiti fra etica, morale, credenze religiose e le ragioni della tecnica riproponendo, sempre più frequentemente, quella difficile elezione del comportamento che ogni uomo quotidianamente affronta nella prospettica valutazione dei due antitetici concetti di bene e di male.

I fautori della *tecnica* comunque fermamente giustificano il loro operato attraverso la ricorrente giustificazione che postula un futuro umano migliore.

Tale tesa ricerca scientifica ha comunque aperto all'umanità, soprattutto negli ultimi cento anni, soluzioni e scenari di opportunità impensabili in ogni ambito e ha affermato, a volte in modo insopportabile, il dominio della tecnica che ha *guastato* – secondo alcuni – la purezza di molte delle tradizioni, tramandate di generazione in generazione, e ciò al prezzo di rendere schiavo l'uomo del *mostro* che egli stesso ha creato. In epoche recenti infatti si poteva apprendere un mestiere e farlo tutta la vita con gesti e procedure sempre uguali. Oggi, in ogni attività, le regole e i parametri per "decidere" invece cambiano di ora in ora; la conoscenza e l'immediatezza dell'informazione sono diventati quindi fattori così importanti da determinare molto spesso anche la *sopravvivenza* fisica e/o economica di chi ha l'obbligo di decidere e decidere in tempi brevissimi.

Inventare nuovi "modi" di comunicare attraverso simboli, codici e messaggi che utilizzassero nuovi strumenti per non continuare ad utilizzare un "corriere" o un piccione viaggiatore ha rivestito allora un aspetto di prioritaria importanza⁽⁶⁾.

MORSE, MARCONI, MEUCCI e BELL, crediamo, sono stati gli studiosi-inventori che per primi hanno prospettato soluzioni pratiche ai problemi della trasmissione dell'informazione.

MORSE con la scelta di rappresentare lettere con combinazioni di punti e linee, costituì un primo decisivo passo verso una codificazione efficiente dei messaggi. Fu la soluzione prima di un problema decisivo postulato dalla teoria delle comunicazioni.

Secondo PIERCE ulteriori conquiste nella comunicazione sono state l'aver stabilito la capacità di trasmissione di un canale e, soprattutto il *numero di cifre binarie necessarie a trasmettere l'informazione da una particolare sorgente*

⁽⁶⁾ J.R. PIERCE, *Simboli, codici, messaggi. La teoria dell'informazione*, Mondadori, Milano, 1968.

e ciò anche se il canale di trasmissione sia disturbato dalla presenza di rumore (*noise*)⁽⁷⁾.

La cibernetica allora, al di là della teoria dell'informazione, postulava anche la formulazione di principi di "livellamento, filtrazione, rilevazione e previsione intesa a stabilire la presenza e la previsione del futuro valore dei segnali, di solito in presenza di rumore; la teoria della retroazione negativa e dei servomeccanismi"⁽⁸⁾.

Come scienza la cibernetica postulava anche una minuziosa analisi di tutti i *fenomeni vitali* intesi anch'essi come mere informazioni in *procedure complesse*. Le informazioni sui predetti fenomeni dovevano essere sottoposte ad analoghi processi di studio nella loro gestione e ciò al fine di poter formulare adeguati *algoritmi di soluzione* flessibili e riformulabili attraverso un'attività di retroazione.

A questo proposito Norbert Wiener in *I am a Mathematician* afferma che "la sociologia e l'antropologia sono essenzialmente scienze di comunicazione, per cui sono comprese nella teoria generale della cibernetica e, come branca speciale della sociologia, egli include anche l'economia"

Alla luce di ciò la nozione di cibernetica è allora intesa da Wiener come "lo studio dei messaggi e particolarmente dei messaggi effettivamente di comando (...) con un termine greco che significa '*arte di pilotare*': in inglese *governor* (meccanismo regolatore), è semplicemente la forma latinizzata del termine greco che significa timoniere".

Wiener teorizza audacemente che la stessa "società può essere compresa soltanto attraverso lo studio dei messaggi e dei mezzi di comunicazione relativi ad essa e che nello sviluppo futuro di questi messaggi e mezzi di comunicazione, i messaggi fra l'uomo e le macchine, fra le macchine e l'uomo e fra le macchine e macchine sono destinati ad avere una parte sempre più importante"⁽⁹⁾.

Ed ancora che "scopo della cibernetica è *l'equilibrio sociale*"⁽¹⁰⁾ ove l'*omeostasi*, cioè quel processo secondo cui un *organismo* (la società) conserva la condizione interna di equilibrio - che ne assicura una normale attività ed andamento - *sia considerata come una forma di retroazione*; tale equilibrio cibernetico non deve essere inteso unicamente come uno stato di mera e immutabile conservazione, ma come *consapevolezza* dei fatti e delle esperienze del passato che viene utilizzata per orientare, attraverso la formulazione di regole di esperienza, il futuro.

(7) NOISE ed il suo sinonimo disturbo sono termini generici per significare qualsiasi segnale si frapponga a quello trasmesso.

(8) J.R. PIERCE, *Simboli, Codici, messaggi. La teoria dell'informazione*, cit.

(9) N. WIENER, *The human Use Beings*, Houghton Mifflin Company, Boston, 1950; trad ita. di D. Persiani, *Introduzione alla cibernetica*, Torino, 1953, pag.155.

(10) N. WIENER, *Omeostasi individuale e sociale*, in *Dio & Golem S.p.A.*, Boringhieri, Torino, 1967, pag. 132.

La rappresentazione di dette regole in *affermazioni* che hanno natura cogente, in un determinato momento e contesto storico-sociale, crea il *diritto* che, in quel tempo e con l'*esperienza* di quella società che si formalizza, oltre che in regole, anche in sanzione e pene che si *perfezionano* poi attraverso nuovi e diversi *strumenti* persuasivi la cui efficienza è determinata da fattori contingenti.

“I problemi giuridici – ipotizza allora WIENER – sono per loro natura problemi di cibernetica e cioè problemi relativi al regolamento del ripetibile governo di certe situazione critiche”

Tale ipotesi, avveniristica negli anni '50 e '60, proponeva una nuova e strategica visione del mondo e soprattutto additava una *sinn-gebung* globale che è, oggi, nel nostro quotidiano, anche giuridico: basti pensare – per fare un esempio – ai c.d. *agenti software* che stipulano contratti cibernetici come fossero dotati dal mandante (il loro licenziatario) di apposita *procura* ⁽¹¹⁾. Tale visione globale e di orizzonte deve continuamente essere rivisitata ed ha comunque sempre bisogno di *nuovi algoritmi* di soluzione.

La cibernetica spiega allora i sistemi di autoregolazione e di feed-back che sono riproducibili nella “macchina” al solo coesistere di una serie di condizioni e cioè:

- (1) un modello di comportamento da seguire;
- (2) un'informazione continua che permetta all'*automa* di valutare, mentre agisce, il progressivo accostamento o allontanamento dell'obbiettivo;
- (3) una capacità di retroazione ⁽¹²⁾; la possibilità cioè di correggere il proprio comportamento, così da neutralizzare e non ripetere l'errore compiuto.

Tutto ciò, naturalmente, purché l'*automa* sia fornito di una memoria che gli permetta di conservare le istruzioni del modello primario e le varie esperienze acquisite; “organi” sensoriali propri ed una capacità di confrontare e conseguentemente valutare le proprie azioni e retroazioni.

Caratteristica fondamentale della scienza cibernetica, secondo WIENER, è allora la interdisciplinarietà, cioè la capacità di trovare un linguaggio che interpreti unitariamente i risultati della gran parte dei tradizionali e separati settori della scienza ivi ricomprendendo anche le scienze sociali e, tra queste, naturalmente, il diritto e di conseguenza la giuscibernetica ⁽¹³⁾. Termine

⁽¹¹⁾ G. SARTOR, *Gli agenti software e la disciplina giuridica degli strumenti cognitivi*, in *Dir. Inf.*, Giuffrè, Milano, 2003, pagg. 55 e segg.

⁽¹²⁾ V. SOMENZI - R. CORDESCHI, *La filosofia degli automi. Origini dell'intelligenza artificiale*, Bollati Boringhieri, 1994, pag. 57: «secondo Rosenblueth, Wiener e Bigelow “ogni comportamento rivolto ad uno scopo può essere considerato un processo che richiede una retroazione negativa”, un processo cioè in cui l'obbiettivo modifica e guida il comportamento del sistema. Questa è la caratteristica principale dei servomeccanismi che dovevano essere i nuovi modelli del comportamento umano e che, secondo Craik, rivelavano anche una “forma semplice di intenzionalità”».

⁽¹³⁾ M. LOSANO, *Giuscibernetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto*. Einaudi, Torino, 1969.

e definizione che per primo Losano coniò formalizzando di fatto una nuova e significativa era nello studio del diritto e dell'informatica in Italia lanciando, unitamente ad un esiguo drappello di giuristi, il ponderoso sasso della "rivoluzione informatica" nel tranquillo stagno delle discipline giuridiche, e ciò delineando compiutamente l'ambito operativo di quella disciplina teorizzata da Lee Loevinger in *Jurimetrics: The Next Step Forward*, pubblicato in *Minnesota Law Review*, 1949. Tale disciplina, secondo una logica tipicamente anglosassone, si poneva il proposito di applicare al diritto "metodi quantitativi"

Da allora, soprattutto fra gli anni sessanta e settanta, si aprì anche in Italia quella che sembrò essere una possibilità straordinaria e rivoluzionaria di evoluzione degli studi giuridici e della gestione della giustizia, ma tali aspettative erano in contrasto con le possibilità tecniche allora in uso. Le discipline giuridiche però, ormai contaminate dall'idea di gestione informatico-documentale iniziarono un lungo percorso che può essere, con una egregia sintesi, descritto dalle parole di COSTANTINO CIAMPI che afferma: «Fu nell'immediato dopoguerra che LEE LOEVINGER, nel suo saggio *Jurimetrics. The Next Step Forward* (1949), definì "Giurimetria" la disciplina che avrebbe dovuto affrontare i problemi relativi al rapporto tra Diritto e nuove tecnologie, quali l'elaborazione elettronica dei dati giuridici, l'impiego della Logica nel campo giuridico e l'automazione dell'attività giuridica in tutti i suoi aspetti. Da quella prima definizione, attraverso un percorso che va dalla "Giuscibernetica" di LOSANO alla "Giuritecnica" di FROSINI, si è giunti all'individuazione dell'espressione, ormai comunemente accettata, di *Informatica giuridica*»⁽¹⁴⁾.

L'informatica giuridica, come afferma Sartor, riprendendo gli studi dei fondatori di questa materia come BORRUSO, GIANNANTONIO, NOVELLI, PAGANO, TADDEI ELMI, FROSINI, LIMONE, «è una disciplina matura che offre un repertorio consolidato di problemi, tecnologie e soluzioni (...) è diventata l'oggetto di specifiche aspettative degli operatori del diritto, che sempre più utilizzano l'informatica nell'ambito del proprio lavoro, e la considerano uno strumento fondamentale per migliorare il funzionamento del sistema giudiziario (rendere più rapida ed efficace la giustizia, più efficiente ed imparziale l'amministrazione, più razionale la legislazione)»⁽¹⁵⁾.

Le legittime aspettative allora trovano sempre più riscontro in una recente e puntuale legislazione che detta regole giuridiche che indicano precisi adempimenti e procedure tecnico-informatiche che possano garantire quelle certezze che il diritto imprescindibilmente postula per poter attribuire la necessaria validità agli atti compiuti attraverso lo strumento in-

⁽¹⁴⁾ Collana ITTIG serie CD-Rom num. 2, Introduzione.

⁽¹⁵⁾ G. SARTOR, *Intelligenza artificiale e diritto. Un' introduzione*, Giuffrè, Milano, 1996, pag.1.

formatico. La pietra angolare del sistema normativo che in Italia ha reso possibile tale rivoluzione è senza dubbio il secondo comma dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 che recita "Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni."

A questa semplice rivoluzionaria dizione sono seguite numerosissime altre norme e regolamenti tesi a soddisfare una sempre più crescente volontà di amministrare la *res publica* privilegiando il metodo info-telematico e ciò appunto per soddisfare ad esigenze di rapidità, efficienza ed imparzialità. Tale modalità viene sinteticamente indicata con il termine anglosassone *e-Government* (*governo elettronico*).

La *summa* di tutte queste norme può essere considerato il d.P.R. del 13 febbraio 2001, n. 123, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2001 («Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti») che ha avviato il più complesso sistema di gestione amministrativa dello stato italiano per utilizzare ogni tipo di previsione tecnico -informatica- giuridica che è stata approvata nel nostro ordinamento giuridico e che rende possibile una quasi integrale conduzione del processo civile, amministrativo e contabile. Ciò obbliga l'amministrazione giudiziaria ad adottare complessi sistemi info-telematici e, per converso, impone ad ogni professionista che presti la sua opera in giudizio a rivisitare completamente le sue abitudini di lavorare.

3. L'approccio alla giustizia ed al processo telematico

Le fonti analizzate in questo volume costituiscono un complesso sistema normativo giuridico-tecnico-informatico che imporrà all'operatore del sistema giustizia una «approfondita conoscenza delle tecnologie che permettono di raggiungere l'obiettivo di creare un sistema integrato di cooperazione fra

professionisti che amministrano la giustizia attraverso l'utilizzo quotidiano di sistemi e reti informatiche interattive»⁽¹⁶⁾

La gestione del processo è demandata allora ad un approccio sistematico dell'operatore che conosce ed utilizza sistemi giuridici esperti, reti telematiche, strumenti di autenticazione a riconoscimento, anche biometrico, smart card, sistemi di pagamento a distanza (RID, F24 elettronico) compilazione di maschere di atti in DTD (*Document Type Definition*), utilizza la firma digitale, usa posta elettronica certificata, notifica atti con modalità elettronica con TAG (etichette informatiche) di validazione temporale e molto altro ancora.

È subito chiaro allora che per stare nel nuovo mercato *professionale* è necessaria una approfondita conoscenza del significato delle nuove parole tecniche che si devono andare ad aggiungere al già ponderoso bagaglio di conoscenze giuridiche proprio dell'operatore del mercato della giustizia. Quest'ultimo, dismessi carta, penna e calamaio, utilizzerà nuovi supporti conoscitivi e nuove modalità per compiere le stesse operazioni previste dal processo avanti alle curie.

Il processo naturalmente non cambia: le regole che lo informano restano quelle del codice: è la gestione la novità.

Da più parti ci si interroga allora se sia opportuno adottare tale nuova gestione che rivoluziona la mente dell'operatore e quali siano gli aspetti positivi che da tale gestione potranno sortire.

Le risposte implicano un vasto dibattito che è già in atto e vede contrapposte due correnti di pensiero. quella favorevole al mutamento e naturalmente quella tradizionalista che ha come *portabandiera* la penna stilografica.

Due fazioni inconciliabili quelle dei giuristi informatici e dei *semplici* giuristi.

Il dibattito si svolge su argomentazione particolaristicamente puntigliose quanto a mio avviso inutili, come abbiamo più volte sottolineato, in tema, nei diversi convegni organizzati in tutta Italia dall'Associazione per lo studio del diritto e dell'informatica⁽¹⁷⁾.

Abbiamo già detto che «la maggior parte dei giuristi soffre di una reale idiosincrasia nei confronti dell'informatica ed usa, o, anzi, più spesso, fa usare l'elaboratore come una semplice, anche se sofisticata, macchina da scrivere (...) La prima legge della comunicazione di McLUHAN afferma che il supporto è il messaggio, ciò significa che è la tecnologia che si utilizza per contenere, registrare, diffondere il proprio pensiero a definire i limiti di quel pensiero; è la scelta dello strumento di comunicazione del pensiero ad individuare i limiti del pensiero stesso. In altri termini se si sceglie di comu-

⁽¹⁶⁾ Cfr.: G. RIEM, *Il processo civile telematico, le nuove frontiere del processo alla luce del d.P.R. 123/2001*, Simone, Napoli, 2002, pag. 10.

⁽¹⁷⁾ Si consulti, in proposito, il sito www.e-curia.it.

nicare attraverso parole scolpite nella pietra, è la pietra il limite che ci si è posti”⁽¹⁸⁾.

Tutto allora si potrà dire allora tranne che i sistemi infotelematici non siano flessibili, duttili, precisi e veloci. Questi stessi strumenti di gestione del processo però ci pongono inevitabilmente di fronte ai nostri limiti: alla pigrizia mentale, all’incapacità di adattarci alle evoluzioni, snobismo culturale, conformismo e scarsa immaginazione.

Nessun nuovo fenomeno dovrà essere approcciato allora se non quello della propagazione del c.d. *bio-ware* che risiede nel cranio dell’operatore, della sua intelligenza e della sua preparazione insomma, che gli è utile per scambiare, con gli altri umani, operatori della giustizia, messaggi dotati di forma intellegibile espressione di un pensiero meditato e meditante: «sotto questo aspetto allora gli strumenti informatici e telematici, come la penna d’oca o il torchio di GUTENBERG sono solo dispositivi per comunicare e mandano nel bene e nel male, l’immagine di ciò che l’individuo ha intellettualmente prodotto: e la qualità resta sempre umana e personale. Va da sé, allora che il processo telematico è sempre e solo processo, ma i suoi contenuti, al di là degli strumenti adoperati sono e restano nella secolare esperienza giuridica di un popolo che ne è l’interprete».

⁽¹⁸⁾ G. RIEM, *op. cit.*, pag 15 e 16.

